

Prot. n. 452/Z2

Firenze, 29 gennaio 2026

Decreto n. 540

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la L. 508/1999;

**VISTO** il D.P.R. 132/2003;

**VISTO** lo Statuto dell'ISIA Firenze, approvato con D.D. 97 del 4/2/2025;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti la responsabilità esclusiva della gestione amministrativa, tecnica e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'art. 25, comma 9, il quale prevede che la direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e in particolare gli artt. 15 e 18 che prevedono l'obbligo del datore di lavoro di adottare misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

**VISTO** il vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 del 23/12/2025;

**CONSIDERATE** le interruzioni di corrente che si sono verificate presso la sede dell'Istituto nei giorni dal 26/1/2026, a seguito dell'allaccio della nuova utenza di energia elettrica, effettuato in data 24/1/2026, che hanno determinato condizioni di non esercizio in piena sicurezza dei locali per il personale docente, studente e TA;

**CONSIDERATO** che tali interruzioni compromettono il funzionamento di sistemi essenziali di sicurezza e rendono impossibile garantire condizioni di lavoro sicure per il personale e dell'esercizio delle normali attività dell'Istituto;

**VISTO** l'art. 1256 c.c., in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;

**CONSIDERATO** che l'attuale condizione determina una causa di forza maggiore nell'esecuzione della prestazione lavorativa, non imputabile ai dipendenti;

**CONSIDERATO** che tali interruzioni possono determinare situazioni di pericolo grave e immediato per il personale e per l'utenza, rendendo necessario l'intervento dell'Amministrazione a tutela dell'incolumità dei lavoratori;

**CONSIDERATO** che l'allaccio della nuova utenza di energia elettrica, per un assorbimento totale pari a 20 kwh, era stato dettato dalla necessità di svincolarsi da una precedente utenza cointestata con la Fondazione TAB, con sede legale in via Pisana, n. 77;

**CONSIDERATO** che tale valore era stato identificato come idoneo, a seguito di più confronti con il Comune di Firenze, proprietario dell'immobile, come sufficiente all'erogazione dell'energia elettrica e del funzionamento dell'impianto di riscaldamento a pompe di calore, installato ad opera del Comune di Firenze nel mese di luglio 2025;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario disporre la temporanea chiusura della sede e la conseguente sospensione delle attività in presenza, nelle more del ripristino delle condizioni di sicurezza;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la forza maggiore è stata determinata da cause indipendenti sia dell'amministrazione che dei lavoratori;

**CONSIDERATO** che comunque le attività del personale area Assistenti, Funzionari ed EQ possono essere svolte in modalità agile,

**DECRETA**

### **Art. 1 - Chiusura temporanea della sede**

È disposta la chiusura temporanea della sede dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze a partire dal giorno 30/1/2026 sino al 6/2/2026 ovvero sino a quando non saranno ripristinate le condizioni di agibilità e sicurezza, con particolare riferimento alla regolare erogazione dell'energia elettrica e al funzionamento dei sistemi di sicurezza e emergenza.

### **Art. 2 - Accesso ai locali**

Durante il periodo di chiusura di cui all'art. 1, l'accesso ai locali della sede è vietato al personale dipendente, studente o esercente attività di docenza, fatto salvo quanto necessario per interventi tecnici di manutenzione, ripristino da svolgersi sotto responsabilità della ditta specializzata e recupero materiale per attività didattica a distanza.

### **Art. 3 - Trattamento del personale assente**

Il personale Operatore assegnato alla sede chiusa non presta servizio durante il periodo di chiusura. Tale assenza è qualificata come assenza per causa di forza maggiore come in premessa e non comporta:

- decurtazione della retribuzione;
- obbligo di utilizzo di ferie annuali;
- obbligo di utilizzo di permessi;
- obbligo di recupero ore lavorative.

L'assenza è equiparata a servizio prestato, in conformità ai principi di diritto pubblico e alle indicazioni di ARAN relativi alla gestione delle chiusure sedi per cause esterne non dipendenti da scelte gestionali dell'ente.

### **Art. 4 - Comunicazioni**

Il presente decreto è comunicato:

- al personale dipendente, studente o esercente attività di docenza;

MIUR  
AFAM  
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica  
FIRENZE



**ISIA**

*Firenze*

- ai rappresentanti dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali;
- agli uffici competenti per le comunicazioni interne;
- al Responsabile della sicurezza e della prevenzione (RSPP) per l'informazione e la valutazione dei rischi.

**Art. 5 - Durata.**

Il presente decreto entra in vigore dal 30/1/2026 e rimane in vigore fino al 6/2/2026 ovvero sino al ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza della sede, con successivo decreto di revoca.

Il Direttore

Prof. Simone Paternich